

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI E
DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) Nota informativa;**
- b) Condizioni di assicurazione;**
- c) Glossario;**
- d) Modulo di proposta**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA
NOTA INFORMATIVA.**

**Data ultimo aggiornamento Luglio 2012
NVA 2007**

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI E DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

La presente Nota Informativa non sostituisce né integra i termini, le condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Particolari

Le condizioni Particolari contengono e racchiudono l'intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota informativa e le Condizioni Particolari, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime.

Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi di tali Condizioni Particolari.

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede

secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd's.
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Lloyd's ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet WWW.lloyds.com.
- e. I membri del Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag. 55 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2011* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 21.808 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 18.162 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 1.862 milioni e da riserve centrali di EUR 1.784 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2011 era il 2.691%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.705 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 138 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 70 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2011*.

*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2011: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/Annual-results-2011>

** Tasso di cambio al 30.12.2011: EUR 1,00 = GBP 0.8353 (fonte: www.bancaditalia.it).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010).

* * * * *

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza e, in mancanza di disdetta, è prorogato per un anno.

AVVERTENZA

La disdetta si effettua mediante lettera raccomandata da spedire almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione. In mancanza di disdetta l'assicurazione di durata non inferiore a 12 mesi è tacitamente prorogata per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi.

Per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia all'Art. 18 – Tacita proroga dell'assicurazione – Modalità del conteggio del relativo premio – Rescindibilità annuale delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale esercitata.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli **Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione- (“Claims Made”- Retroattività), Art. 8 – Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa.**

Si vedano anche i seguenti articoli delle Condizioni Particolari: **CP. 1 – Disciplina dei “Certificati Merloni”, CP. 2 – Eventuali ulteriori attività professionali esercitate, CP. 4 – Diaria per comparizione davanti ad un Tribunale, CP. 5 – Perdita di Documenti, CP. 6 – Spese di Salvataggio.**

AVVERTENZA

Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione- (“Claims Made”-Retroattività), Art. 5 – Limiti territoriali, Art. 9 - Esclusioni, Art. 10 – Esclusione delle attività imprenditoriali o commerciali, Art. 11 – Altre assicurazioni – DIL, DIC, DIE, Art. 17– Calcolo del premio-Pagamento dei premi, Art. 18 - Tacita proroga dell'assicurazione – Modalità del conteggio del relativo premio – Rescindibilità annuale, Art. 19 – Casi di cessazione dell'Assicurazione, Art. 20 - Continuous Cover - operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di copertura.

Si veda inoltre le seguenti clausole delle Condizioni Particolari: CP. 3 – Esclusione delle opera ad Alto Rischio, CP. 8 – Ulteriori Esclusioni – Operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di Copertura.

AVVERTENZA

L'assicurazione è prestata nella forma «claims made» ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato.

Si rinvia all'Art. Art. 4 – Oggetto dell'Assicurazione- (“Claims Made”-Retroattività)

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 - Limite di indennizzo globale (Massimale)-Sottolimito di indennizzo, Art. 7 – Franchigia, Art. 8G - R. C. della conduzione dello Studio Art. 14 – Vertenze e spese legali e peritali, Art. 20 - Continuous cover - operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di copertura.

Si vedano inoltre le seguenti clausole delle Condizioni Particolari: CP. 4 – Diaria per comparizione davanti ad un Tribunale, CP. 5 – Perdita di Documenti, CP. 6 – Spese di Salvataggio.

Allo scopo di facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento degli stessi, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio 1

Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di indennizzo:

Limite di risarcimento:	Euro 2.500.000
Ammontare del danno:	Euro 1.000.000
Franchigia:	Euro 10.000
Risarcimento:	Euro 990.000

Esempio 2

Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno superiore al Massimale o al Limite di indennizzo:

Limite di risarcimento:	Euro 2.500.000
Ammontare del danno:	Euro 3.000.000
Franchigia:	Euro 10.000
Risarcimento:	Euro 2.500.000

Esempio 3

Prestazione rientrante nella Garanzia Continuous Cover (art. 21):

OPZIONE A

Limite di risarcimento:	Euro 2.500.000
Ammontare del danno:	Euro 1.000.000
Scoperto 20%:	Euro 200.000
Franchigia polizza in essere:	Euro 10.000 (150%= 15.000)

Franchigia polizza precedente: Euro 15.000 (150%= 22.500)
Risarcimento: Euro 800.000

OPZIONE B

Limite di risarcimento: Euro 2.500.000
Ammontare del danno: Euro 50.000
Scoperto 20%: Euro 10.000
Franchigia polizza in essere: Euro 10.000 (150%= 15.000)
Franchigia polizza precedente: Euro 20.000 (150% = 30.000)
Risarcimento: Euro 20.000

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA

L'assicurato o il contraente è tenuto a fornire all'assicuratore prima dell'assicurazione ogni informazione, dato o notizia sullo stato del rischio necessaria per la sua corretta determinazione. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione, per le cui conseguenze si rinvia all'Art. 2 - Dichiarazioni del contraente –Proposta delle Condizioni Generali di Assicurazione

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all' **Art. 3 – Aggravamento o diminuzione del rischio** delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti sul diritto all'indennizzo dalla mancata comunicazione.

6. Premi

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo; il premio per le annualità successive alla prima, in caso di proroga dell'assicurazione , calcolato sulla base di elementi variabili, è soggetto ad adeguamento annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' **Art. 17 – Calcolo del**

premio-Pagamento dei Premi e all'Art. 18 – Tacita Proroga dell'Assicurazione – Modalità del conteggio del Relativo Premio – Rescindibilità annuale.

Il pagamento dei premi può avvenire esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, e quindi con assegno non trasferibile o con bonifico bancario.

7. Rivalse

Non è previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all'Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 15 – Diritto di surrogazione.**

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere dal contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Si rinvia all'Art. 16 – Facoltà di recesso in caso di Reclamo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione.

Decadenza.

L'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo, salvo il caso in cui i quindici (15) giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la scadenza del periodo di assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell'Assicurato.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

11. Regime fiscale

Il premio è soggetto all'applicazione di un'aliquota per le imposte di legge pari al 22,25%. Tali oneri fiscali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Entro i quindici (15) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza l'Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e di ogni circostanza suscettibile di causare un Reclamo contro l'Assicurato.

Gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 15 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese al riguardo.

In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale e delle vertenze di natura amministrativa.

Gli Assicuratori non rispondono delle spese legali, peritali e di difesa se riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi designati.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni, l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo anche agli altri Assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro e alle procedure liquidative si rinvia all'Art. 12 – Denuncia dei Reclami, Art. 13 – Diritti ed obblighi delle parti in caso di danno, Art. 14 – Vertenze e spese legali e peritali.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure

rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

La polizza non prevede il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le parti, che pertanto sono legittimate a procedere giudizialmente, fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall'ordinamento.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.


Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
Enrico Bertagna

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

dei

TECNICI LAUREATI e DIPLOMATI

LIBERI PROFESSIONISTI

Modello **AEC-TECNICI-PI** (Ediz. 2011)

AVVERTENZA UTILE

L'assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma

« CLAIMS MADE »

ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

**(SI VEDANO LE DEFINIZIONI H E K E GLI ARTICOLI 4, 9.2, 9.7, 9.8, 12 DELLE
CONDIZIONI GENERALI**

DEFINIZIONI

A . Contraente - Il soggetto - persona fisica o giuridica - identificato nel Modulo (*definizione D*) e alla voce 1 del modulo di Proposta allegato, che stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell'Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile.

B . Assicurato - Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E' Assicurato inoltre, limitatamente all'attività professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei soggetti indicati alla voce 2 del modulo di Proposta, che hanno col Contraente il rapporto ivi indicato. La qualifica di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che ogni professionista e ogni soggetto precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e iscritto ai relativi Ordini Professionali.

C . Assicuratori - Determinati Sottoscrittori dei Lloyd's che assumono il rischio tramite il Corrispondente più oltre definito.

D . Sono annessi a questa polizza per farne parte integrante:

D1. il **Modulo**, che contiene l'identificazione del Contraente e altri estremi generali del contratto;

D2. la **Scheda di Copertura**, che contiene i dati relativi a questa assicurazione.

D3. il modulo di **Proposta** compilato dal Contraente.

E . Attività professionale esercitata - L'attività descritta nel modulo di Proposta allegato e nella Scheda di Copertura, purché l'Assicurato sia legittimato ad esercitarla in base alle norme vigenti in materia.

F . Terzi - Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con esclusione:

- del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado,
- delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive,
- dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata.

G . Dipendenti - Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all'esercizio dell'attività professionale sopra definita ma che, nell'ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

H . Reclamo - Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato :

- a) la comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
- b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.

I . Reclami tardivi - I Reclami (*definizione H*) fatti per la prima volta contro l'Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

J . Durata del Contratto - Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.

K . Periodo di Assicurazione - Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. La data d'inizio del primo Periodo di Assicurazione corrisponde a quella in cui ha inizio la Durata del Contratto.

L . Indennizzo - La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Reclamo. Le condizioni di polizza prevedono un limite di indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.

M . Franchigia - L'ammontare precisato nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell'indennizzo che supera l'ammontare della franchigia.

N . Broker/Agente di Assicurazioni - La ditta di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura.

O . Corrispondente dei Lloyd's - La ditta

A E C S.p.A.

(AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA)
con sede in

Piazza delle Muse 7, 00197 Roma

Tel: 06 85 332.1

Fax: 06 85 33 23 33

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1	Richiamo alle definizioni
-------------------	----------------------------------

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa polizza e vengono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

Articolo 2	Dichiarazioni del Contraente - Proposta
-------------------	--

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e dell'Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il modulo di Proposta e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza. Si applicano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 3	Aggravamento o diminuzione del rischio
-------------------	---

In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 4	Oggetto dell'assicurazione («Claims Made» - Retroattività) <i>(Si vedano le definizioni E, F, H, K)</i>
-------------------	--

Verso pagamento del premio convenuto (*articoli 17 e 18*), gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale esercitata.

L'assicurazione è prestata nella forma *«claims made»* dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato (*articoli 9.2, 9.7, 9.8 e 12*).

L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura che ne fanno parte integrante.

Articolo 5	Limiti territoriali
-------------------	----------------------------

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada.

Articolo 6	Limite di indennizzo globale (Massimale) – Sottolimito di indennizzo <i>(Si vedano le definizioni H e K)</i>
-------------------	--

Il **limite di indennizzo globale (Massimale)** esposto nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale limite di indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun Reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del limite di indennizzo pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il "limite di indennizzo applicabile" è quello che risulta dopo tale riduzione.

Il limite di indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un **sottolimito di indennizzo**, questo non è in aggiunta al limite di indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.

Articolo 7	Franchigia <i>(Si vedano le definizioni H e M)</i>
-------------------	---

Salvo ove diversamente stabilito nelle condizioni che seguono o negli allegati a questa polizza, l'assicurazione è soggetta alla franchigia stabilita nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Agli effetti dell'applicazione della franchigia, tutti i Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili a una medesima causa, saranno considerati un Reclamo unico.

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

La franchigia non si applica alle spese legali e peritali di cui all'articolo 14 che segue.

Articolo 8	Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa
------------	---

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo 9, e fermi sia il limite di indennizzo che la franchigia (*articoli 6 e 7*), gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

- 8A. Fatto dei dipendenti e collaboratori** - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a comprendere anche i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti (*definizione G*), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 15.
- 8B. Responsabilità solidale** - L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche
- per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
 - per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.
- 8C. Tutela dei dati personali** - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della *privacy* che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto.
- 8D. Copertura dei Reclami tardivi (*si vedano le definizioni A, B, I*) – Protezione degli eredi e dei tutori**

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente/Assicurato cessi l'attività professionale per sua volontà o per quiescenza, l'assicurazione delimitata in questa polizza viene estesa per ulteriori 5 anni, a decorrere dalla data di cessazione, a copertura dei Reclami tardivi.

Previa comunicazione scritta e formale del Contraente/Assicurato (o degli eredi, successori, tutori in caso di morte) da presentarsi prima della scadenza del suddetto periodo di garanzia postuma, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Reclami tardivi per ulteriori 5 anni senza premio aggiuntivo.

I disposti che precedono non si applicano in caso di sospensione o radiazione dal relativo Ordine professionale, inibizione giudiziaria all'esercizio della professione, motivi disciplinari o licenziamento per giusta causa. (*Articolo 19*).

Ove la cessazione dell'attività sia dovuta a morte dell'Assicurato o a sua incapacità d'intendere e di volere, i disposti che precedono sono a valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essi rispettino tutte le condizioni di polizza applicabili.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

La copertura di cui al presente articolo termina alla data della sua scadenza, senza obbligo di disdetta, non essendo ad essa applicabile il disposto dell'articolo 18. La denuncia dei sinistri durante tale periodo di copertura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 12..

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui il Contraente/Assicurato o altri per suo conto stipulerà per qualsiasi motivo altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali.

8E. Diffamazione e danni all'immagine - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti (*definizione G*), salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 15.

8F. Inquinamento accidentale - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni.

8G. R. C. della conduzione dello Studio - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da fatto colposo dell'Assicurato o di persone di cui egli sia legalmente chiamato a rispondere, nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'attività professionale esercitata (*definizione E*) e la cui ubicazione è precisata nella Scheda di Copertura.

Oltre ai casi di cui all'articolo 9, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'assicurazione i danni :

- a) subiti da qualsiasi dipendente dell'Assicurato (*definizione G*) o da soci o amministratori dell'Assicurato;
- b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all'attività professionale esercitata;
- c) che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali;
- d) occasionati dall'installazione o manutenzione di insegne di ogni tipo.

In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il sottolimito di indennizzo che rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. (*Si veda l'articolo 6*).

8H. Violazione di Copyright - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

Articolo 9	Esclusioni
-------------------	-------------------

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- 9.1 per danni causati da fatto doloso dell'Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
- 9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
- 9.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
- 9.4 in relazione ad attività diverse dall'attività professionale esercitata quale definita in questa polizza (*definizione E*); in particolare l'assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all'attività professionale esercitata, come meglio precisato all'articolo 10 che segue;
- 9.5 in relazione ad attività svolte dopo che l'attività professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo (*articoli 8D e 19*);
- 9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);
- 9.7 per Reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;
- 9.8 per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi (*definizione F*), che erano già note all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri assicuratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20 – «Continuous Cover»;
- 9.9 per danni a terzi (*definizione F*) dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell'ambito dell'attività professionale esercitata quale definita in polizza (*definizione E*) e salvo quanto previsto all'articolo 8G;

- 9.10 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai dipendenti (*definizione G*); ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
- 9.11 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall'uso di amianto;
- 9.12 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto all'articolo 8G), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- 9.13 per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- 9.14 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- 9.15 per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui per acquisti di unità immobiliari;
- 9.16 per Reclami fatti valere in Paesi che siano al di fuori dei limiti territoriali convenuti (*articolo 5*);
- 9.17 per danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
- 9.18 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, che si verifichino gradualmente, fermo quanto disposto all'articolo 8F;
- 9.19 per danni che si verifichino per effetto di onda sonora causata da aeromobili o altri mezzi aerei che volino a velocità sonica o supersonica.
- 9.20 Qualora questa polizza indennizzi un consulente esterno per come questo sia definito in "**B-Assicurato**", questa Polizza esclude tutte le richieste di risarcimento avanzate da tale consulente nei confronti dell'Assicurato;

In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall'assicurazione :

- 9.21 i danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità :

- 9.22 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;
- 9.23 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche..

Articolo 10	Esclusione delle attività imprenditoriali o commerciali
--------------------	--

1 - L'assicurazione, quale delimitata in questa polizza e nei relativi allegati, è riferita ai rischi della Responsabilità Civile Professionale in relazione all'attività professionale esercitata di cui alla definizione E. Sono pertanto escluse dall'assicurazione le attività collaterali di carattere imprenditoriale o commerciale, con particolare riguardo a quelle di cui alla voce 2 che segue.

2 - Resta confermata la copertura assicurativa dei rischi della Responsabilità Civile Professionale anche nei casi in cui la costruzione e/o l'installazione e/o il montaggio di tutte o di parte delle opere progettate dall'Assicurato, da solo o con il concorso di altri, oppure la fornitura di materiali o attrezzature per dette opere, siano affidate :

- a) all'Assicurato stesso;
- b) oppure a un subappaltatore dell'Assicurato;
- c) oppure a qualunque impresa o una sua controllata, di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o detentore di una partecipazione anche non di controllo, o in cui eserciti poteri di indirizzo o di gestione;
- d) oppure a qualunque impresa che detenga una partecipazione (anche non di controllo) nella ditta dell'Assicurato, o eserciti su quest'ultima poteri di indirizzo o di gestione.

E' inteso però che in tali casi sono esclusi dall'assicurazione i rischi attinenti all'attività di natura imprenditoriale e commerciale, quali i seguenti :

1. ogni attività finalizzata all'acquisizione di terreni o al reperimento di finanziamenti per tale acquisizione;
2. ogni attività, compresa quella di consulenza, intrapresa o da intraprendere al fine di preservare o procurare finanziamenti o risorse economiche per far fronte al costo della realizzazione del progetto o di parte di esso, dei relativi servizi, o della manodopera;
3. qualsiasi eccedenza di spese, esuberi di budget o di ogni altra limitazione dei costi;
4. mancato o ritardato completamento delle opere entro le date stabilite dal contratto o entro i limiti di tempo ivi previsti;
5. effetti di procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, oppure accertato stato di insolvenza, a carico dell'Assicurato o di qualunque suo appaltatore, subappaltatore o fornitore;
6. assenza o inadeguatezza dei piani o delle procedure per la sicurezza sul lavoro, a meno che non facciano parte dei servizi professionali da prestare per contratto e rientranti tra quelli previsti dai Decreti Legge n. 626/1994 e 494/1996;
7. mancata o errata esecuzione di stime, perizie o sopralluoghi per la verifica dei costi;
8. qualsiasi vizio o difetto di costruzione o di esecuzione delle opere e qualsiasi lavoro non conforme al progetto o ai capitolati esecutivi (ivi compresi, tra l'altro, le planimetrie, i disegni, i bozzetti e le specifiche tecniche).

Articolo 11	Altre assicurazioni – DIL, DIC, DIE
-------------	-------------------------------------

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- a) Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. *(Copertura in D.I.L.: differenza di limiti).*
- b) Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. *(Copertura in D.I.C.: differenza di condizioni; copertura in D.I.E: differenza di franchigie).*
- c) Si applica in ogni caso quanto disposto agli articoli 6 (limite di indennizzo) e 7 (franchigia).
- d) L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Reclamo è tenuto a farne denuncia a tutti gli assicuratori interessati *(articolo 12).*

Articolo 12	Denuncia dei Reclami <i>(Si vedano le definizioni H e K)</i>
-------------	---

Entro i 15 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Nei termini predetti e con le stesse modalità, l'Assicurato deve far denuncia agli Assicuratori di qualsiasi situazione o circostanza di cui venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza. Tale denuncia, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 che seguono.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma «*claims made*», quale temporalmente delimitata in questa polizza, gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 15 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni (*articolo 11*), l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (*art. 1910, terzo comma, del Codice Civile*).

Articolo 13	Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno
--------------------	--

Fatta la denuncia di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle pretese del terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.

Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo applicabile in quel momento e ferma la franchigia a carico dell'Assicurato. (*Articoli 6 e 7*).

Articolo 14	Vertenze e spese legali e peritali
--------------------	---

14.1 In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale, e delle vertenze di natura amministrativa, e possono nominare legali o periti se necessario. Le spese peritali per svolgere le indagini e gli accertamenti del caso e le spese legali per gestire le vertenze in sede civile o amministrativa sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di indennizzo e per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite. (*Articolo 6*).

14.2 In caso di procedimento penale, gli Assicuratori hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di sostenere le relative spese legali e peritali e di assumere la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati, se ricorrono le seguenti condizioni:

- (I) che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre un Reclamo ai sensi di questa polizza
- (II) che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale Reclamo, eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.

Gli Assicuratori rispondono delle spese di difesa penale fino a concorrenza di un sottolimito di indennizzo (*articolo 6*) pari a € 200.000 (euro duecentomila) per l'insieme di tutti i procedimenti che abbiano inizio nel corso di un Periodo di Assicurazione e senza riguardo al momento in cui tali spese diverranno liquide ed esigibili. (*Si veda l'articolo 9.6*).

14.3 Alle spese legali, peritali e di difesa non si applica la franchigia. Gli Assicuratori non rispondono di tali spese se riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi designati.

Articolo 15	Diritto di surrogazione
--------------------	--------------------------------

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all'Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell'esercizio di tali diritti.

Nei confronti dei dipendenti e collaboratori dell'Assicurato (*articolo 8A*), tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa.

Articolo 16	Facoltà di recesso in caso di Reclamo
--------------------	--

Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o elezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

Articolo 17	Calcolo del Premio - Pagamento dei premi
--------------------	---

Il premio annuale è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione. Tali introiti lordi sono dichiarati dal Contraente nel modulo di Proposta e successivamente secondo le modalità dell'articolo 18, e devono comprendere in tutti i casi gli introiti del Contraente e quelli fatturati, in relazione alla rispettiva attività assicurata, da ognuno degli Assicurati quali indicati alla voce 2 del modulo di Proposta (e successivamente aggiunti o sostituiti), al netto di eventuali fatturati tra un Assicurato e un altro. A questo riguardo gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire ogni utile informazione e chiarimento e ad esibire tutte le documentazioni necessarie, compreso il registro delle fatture.

La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno stabilito nel Modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Ogni premio è dovuto per intero, anche nel caso in cui ne sia stato frazionato il pagamento in più rate o ne sia determinato l'effettivo importo mediante atto di regolazione (*articolo 18*).

Il premio dovuto alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione è disciplinato dal seguente art. 18.

Articolo 18	Tacita proroga dell'assicurazione – Modalità del conteggio del relativo premio – Rescindibilità annuale
--------------------	--

In mancanza di disdetta data con lettera raccomandata da una delle Parti contraenti almeno 30 giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore a 12 mesi è tacitamente prorogata per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e così di seguito di anno in anno fino a che non venga disdetta con detto preavviso.

Il premio relativo alla proroga dell'assicurazione è calcolato, ai sensi dell'articolo 17, sull'ammontare degli introiti fatturati nell'esercizio finanziario antecedente, allo stesso tasso che era in corso nel Periodo di Assicurazione scaduto. Qualora il Contraente non sia in grado di dichiarare in tempo utile tale ammontare agli Assicuratori, gli viene addebitato un premio provvisorio minimo pari al 75% di quello annuale del Periodo di Assicurazione scaduto e il Contraente, entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza di detto periodo, è tenuto a dichiarare per iscritto l'ammontare degli introiti aggiornati.

In ogni caso il premio relativo alla proroga dell'assicurazione, sia esso provvisorio o già calcolato sugli introiti aggiornati, deve essere pagato dal Contraente nei 30 giorni successivi alla data di scadenza precedente. Se il premio della proroga non è pagato entro questo termine, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio provvisorio, ove applicabile, è un'anticipazione del premio effettivo, soggetto a regolazione secondo le modalità e i disposti che seguono, ed è il minimo dovuto agli Assicuratori per il nuovo Periodo di Assicurazione.

Ricevuta la dichiarazione degli introiti aggiornati, gli Assicuratori provvedono alla regolazione, calcolano il premio effettivo dovuto e danno comunicazione dell'importo della differenza risultante tra il premio effettivo dovuto e quello provvisorio anticipato, importo che il Contraente è tenuto a pagare prontamente o, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di detta comunicazione. Ove il premio effettivo risulti inferiore a quello provvisorio, nulla è dovuto al Contraente o all'Assicurato in quanto il premio provvisorio è il minimo spettante agli Assicuratori in ogni caso.

E' confermato il diritto degli Assicuratori a effettuare verifiche degli introiti dichiarati, come previsto al primo comma dell'articolo 17.

Se, pagato il premio provvisorio minimo, il Contraente, nei termini rispettivamente sopra prescritti, non dichiara l'ammontare degli introiti fatturati oppure non paga la differenza di premio risultante dalla regolazione, gli eventuali Reclami in sospeso sono pagati dagli Assicuratori nella stessa proporzione esistente tra il premio provvisorio minimo e il premio effettivo, restando a carico dell'Assicurato la rimanenza della somma liquidata. Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato l'intero importo di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto risulti da lui dovuto, oltre alla franchigia applicabile, dietro presentazione di copia del documento che attesta l'avvenuto pagamento del Reclamo.

Resta fermo in tutti i casi il diritto degli Assicuratori ad agire giudizialmente o a dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

E' altresì inteso che se la Durata del Contratto è di due o più anni, ciascuna delle Parti ha in ogni caso la facoltà di rescinderlo alla scadenza di ogni annualità, dando all'altra un preavviso di almeno 30 giorni con lettera raccomandata.

Restano fermi i disposti degli articoli 16 e 19.

Articolo 19	Casi di cessazione dell'assicurazione
--------------------	--

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell'Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata. (*Articoli 8D e 9.5*).

Articolo 20	«Continuous Cover» <i>I disposti che seguono sono operanti soltanto se questo articolo è espressamente richiamato nella Scheda di Copertura</i>
--------------------	--

A parziale modifica della voce 9.8 dell'articolo 9, gli Assicuratori acconsentono a tenere indenne l'Assicurato anche qualora il Reclamo denunciato agli Assicuratori in conformità all'articolo 12 sia la conseguenza di situazioni o circostanze che fossero già note all'Assicurato prima della data d'inizio della Durata del Contratto (*definizione J*) e che non siano state comunicate agli Assicuratori prima di tale data o non siano state dichiarate nel modulo di Proposta allegato (*articolo 2*). L'obbligazione degli Assicuratori è in ogni caso soggetta ai limiti, ai termini e alle condizioni della presente polizza ed è subordinata al ricorrere di ognuna delle seguenti condizioni essenziali:

- I. che la mancata comunicazione agli Assicuratori o la dichiarazione erronea o reticente nel modulo di Proposta non sono dovute a intenzioni dolose;
- II. che l'Assicurato è stato regolarmente coperto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile professionale tramite polizze emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, per l'intero periodo - senza soluzione di continuità - che ha inizio dal momento in cui le predette situazioni o circostanze sono venute a sua conoscenza fino al momento in cui egli fa denuncia del Reclamo agli Assicuratori;
- III. che il Reclamo rientri nella copertura prevista tanto dalla presente polizza che dalla polizza emessa in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's nel perdurare della quale l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni o circostanze;
- IV. che le predette situazioni o circostanze non siano state denunciate su polizze emesse in precedenza dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's.

E' inteso che su ogni Reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% (venti per cento) del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia più elevata tra quella applicabile ai sensi di questo contratto e quella applicabile ai sensi del contratto che era in corso nel momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni e circostanze.

Articolo 21	Variazioni del contratto – Comunicazioni tra le Parti – Oneri fiscali
--------------------	--

- 21.1 Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.
- 21.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.
- 21.3 Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 22	Clausole Broker
--------------------	------------------------

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

Articolo 22.A	Clausola della gestione comune
----------------------	---------------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al Corrispondente dei Lloyd's (*definizione O*).

Ai fini di questa assicurazione, detto Corrispondente agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell'Assicurato si considererà come fatta da questi agli Assicuratori;
- c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato stesso.

Articolo 22.B	Clausola del Broker mandatario
----------------------	---------------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza,

1. il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato da questa polizza, conferisce al Broker/Agente indicato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
2. gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's (*definizione O*) l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta al Broker/Agente mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker/Agente mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori.

Articolo 23	Foro Competente
--------------------	------------------------

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

Articolo 24	Norme di legge
--------------------	-----------------------

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Resta inteso tra le Parti che, in caso di contrasto, le Condizioni Particolari che seguono preverranno in ogni caso sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

CP.1	DISCIPLINA DEI « CERTIFICATI MERLONI »
-------------	---

Importo massimo del Massimale per ogni certificato	Euro 2.500.000,00
--	-------------------

Importo minimo netto del premio per ogni certificato	Per opere con valore fino ad Euro 15.000.000,00 Euro 107,50. Per opere con valore fino ad Euro 20.000.000,00 Euro 322,50.
--	--

A. Definizione di «Certificato Merloni»

Il documento assicurativo stilato in base allo "Schema Tipo 2.2" a norma degli articoli 90 e 111 del Decreto Legge N° 163 del 12 aprile 2006, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ed eventuali successive modifiche o integrazioni o sostituzioni degli stessi, a riprova della prescritta copertura assicurativa.

Ove sia il caso, il certificato deve rispettare anche le norme locali che disciplinano la suddetta copertura assicurativa.

B. Richiesta ed emissione dei certificati

Nel corso del Periodo di Assicurazione (*definizione K*) il Contraente può di volta in volta richiedere che gli venga rilasciato il «Certificato Merloni» relativo al progetto posto a base di gara o al progetto esecutivo, che il Contraente identifica compilando e firmando l'apposito modulo fornito dagli Assicuratori. Gli Assicuratori hanno facoltà di respingere la richiesta se questa perviene dopo la data d'inizio dei lavori.

Ricevuta una regolare richiesta, verso pagamento del relativo premio in soluzione unica anticipata, gli Assicuratori emettono l'apposito certificato per un Massimale non superiore all'importo massimo sopra indicato e per un periodo non maggiore di 48 mesi. Il certificato, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino

alla scadenza ivi fissata anche nel caso in cui il presente contratto venisse nel frattempo a cessare per qualunque motivo.

Il Massimale stabilito in ciascun «Certificato Merloni» non costituisce un sottolimito di indennizzo ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali; esso è un limite di indennizzo a sé stante e non è inteso a ridurre il Massimale di polizza che figura nella Scheda di Copertura.

C. Premio, premio minimo e decadenza del certificato

Il premio relativo a ogni «Certificato Merloni» non può in nessun caso essere inferiore all'importo minimo sopra indicato qualunque sia la durata o il Massimale della rispettiva prestazione assicurativa.

E' inteso e convenuto che qualora, per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del relativo certificato perde automaticamente ogni efficacia e, a richiesta del Contraente, il rispettivo premio, al netto delle imposte, viene rimborsato con la trattenuta dei costi amministrativi pari al 10% del premio stesso ma per un importo non superiore a Euro 350,- (trecentocinquanta).

CP.2	EVENTUALI ULTERIORI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ESERCITATE
------	--

Ferme tutte le Condizioni Generali e le modalità previste in polizza, comprese le definizioni e le esclusioni (*articolo 9*), è inteso che nell'attività professionale esercitata è compreso anche ognuno dei seguenti servizi e incarichi svolti sulla base delle rispettive norme vigenti in materia, a meno che non sia espressamente escluso nella Scheda di Copertura :

- a) **Consulenza Ecologica e Ambientale:** ecologia e fonti di inquinamento (emissioni di gas, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumori); verde industriale (impatto ambientale e paesaggistico, aree verdi, giardini, verde antirumore).
- b) **Igiene e Sicurezza del Lavoro:** igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio, predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).
- c) **Le seguenti funzioni:**
 - **Responsabile dei Lavori**
 - **Coordinatore per la Progettazione**
 - **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.**
- d) **Compilazione del Fascicolo Fabbriato** per l'accertamento della consistenza statico-funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali.

- e) **Funzioni di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento** per opere pubbliche.
- f) **Verifica degli elaborati progettuali** per i lavori delimitati dalle norme in vigore.
- g) **Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni.**
- h) **Funzioni dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico**, sempreché l'Assicurato sia libero professionista e abbia con tale Ente un regolare contratto di incarico professionale.
- i) **Incarico di Responsabile Unico del Procedimento** esterno all'Ente Pubblico.
- j) **Consulenza** nella Denuncia di Inizio Attività semplice ("DIA") e nella cosiddetta "superDIA".
- k) **Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive** per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante.
- l) **Certificatore energetico.**
- m) **Tecnico dell'acustica ambientale.**
- n) **Attività di competenza tecnica** quali previste dalle vigenti Norme in materia ambientale.
- o) **Attività di Conciliatore** quale prevista dal dalle vigenti Norme.
- p) **Risk management**
- q) **Responsabile tecnico in imprese che effettuano la gestione rifiuti** come previsto dalla Normativa vigente

- r) **Attività di geologo qualora l'Ingegnere sia stato abilitato**
- s) **Redazione di piani regolatori in genere ed urbanistici**

Sono inoltre comprese le funzioni relative a:

- (A) Rilascio di certificati, dichiarazioni, relazioni, stime e valutazioni in genere, visure catastali e rilevamento di dati catastali;
- (B) Redazione di documentazione tecnico-economico-finanziaria ai fini di richieste di finanziamento, anche in deroga al disposto dell'articolo 9.15;
- (C) Accatastamento delle opere realizzate;
- (D) Incarichi di perito di parte nel campo edile.

CP.3	ESCLUSIONE DELLE OPERE AD ALTO RISCHIO
------	--

Oltre a quanto stabilito all'articolo 9 delle Condizioni Generali, l'assicurazione non è intesa a indennizzare l'Assicurato per danni o responsabilità derivanti da attività riferite alle seguenti Opere ad Alto Rischio, salvo se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura

1 - Ferrovie

Linee ferroviarie (rotaie, traversine, binari di stazione), ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria. Non rientrano in questa esclusione : le opere civili, i sottopassi e sovrappassi, gli edifici adibiti a stazioni, uffici e servizi vari.

2 - Funivie

Mezzi di trasporto su cavi sospesi. Non rientrano in questa esclusione: le opere edili connesse a tali mezzi di trasporto, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione dei sostegni in linea (purché non basati nell'acqua), nonché gli ascensori verticali o obliqui e le funicolari.

3 - Gallerie

Tutte le gallerie, siano esse artificiali o naturali, scavate con qualsiasi mezzo. Non rientrano in questa esclusione i sottopassi e sovrappassi.

4 - Dighe

Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica. Non rientrano in questa esclusione i rafforzamenti delle sponde di fiumi.

5 - **Porti e Opere Subacquee** - I porti marittimi, lacustri e fluviali, e tutte le opere totalmente sommerse o che abbiano le fondazioni basate nell'acqua

6 - Parchi Giochi

Impianti in parchi giochi e luna park, destinati all'utilizzo da parte del pubblico.

CP.4	DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE
-------------	--

Per qualsiasi persona indicata ai punti a) e b) che seguono, la quale debba obbligatoriamente comparire davanti ad un Tribunale in relazione ad un Reclamo notificato in base alla presente Polizza ed oggetto di garanzia, i costi di difesa di cui all'Art. 14 comprendono le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di effettiva comparizione con il limite massimo di 7 giorni per periodo di assicurazione per ciascuno dei soggetti di cui ai punti a) e b) di seguito indicati:

- a) Euro 500,00 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato ;
- b) Euro 250,00 per qualsiasi Collaboratore.

Resta inteso tra le Parti che resta a carico dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra un giorno di diaria per ogni periodo di Assicurazione.

CP.5	PERDITA DI DOCUMENTI
-------------	-----------------------------

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il periodo di assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, ma salve le esclusioni che seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimito di indennizzo annuo di € 100.000 (euro centomila) e con applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00, gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall'Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.

Ai fini di questa estensione, il termine "documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:

titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

CP.6	SPESE DI SALVATAGGIO
-------------	-----------------------------

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:

- L'Assicuratore sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il periodo di validità della polizza e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;
- L'Assicuratore sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre i danni di importo superiore traenti origine da una richiesta di risarcimento
- L'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'Assicuratore; e
- Tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La presente estensione sarà soggetta ad un sottolimito di euro 150.000,00 e non si applicherà nessuna franchigia.

CP.8	ULTERIORI ESCLUSIONI – OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI COPERTURA
-------------	---

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui nella **Scheda di Copertura** sia indicato che la presente clausola è "operante":

1. gli **Assicuratori** non rispondono per i **Reclami** derivanti da:

- qualsiasi **Perdita Patrimoniale**;
- certificazioni, dichiarazioni, perizie;
- mancata rispondenza dell'opera;
- errato trattamento dei dati personali;
- mancata applicazione normativa in zone sismiche;
- errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali, o altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- danni da incendio;
- danni a cose in consegna e custodia;
- attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 624/96;

2. la garanzia di cui alla Condizione Particolare CP 4 (DIARIA PER COMPARIZIONE DAVANTI AD UN TRIBUNALE) non viene prestata;

3. per i **Reclami** conseguenti a danni subiti da impianti, macchinari e apparecchiature gli **Assicuratori** rispondono fino alla concorrenza del **Sottolimito** di Euro 250.000,00 per **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**;

5. l'esclusione di cui all'Art. 8F viene integralmente sostituita da quanto segue: L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione con un **Sottolimito** di Euro 250.000,00. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni;"

La presente polizza è emessa è firmata dalle parti contraenti alla data indicata nel Modulo annesso.

Data	L'Assicurato o il Contraente
	<p style="text-align: center;">.....</p>

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto proprio e per conto dell'Assicurato :

1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma *«claims made»*, a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo (*definizioni H e K*);
2. di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni :
 - articolo 4 – Oggetto dell'assicurazione («Claims made» – Retroattività)
 - articolo 9 – Esclusioni, in particolare quelle dell'assicurazione «claims made»: 9.2, 9.7, 9.8
 - articolo 11 – Altre assicurazioni – Copertura a secondo rischio, in D.I.L, D.I.C., D.I.E
 - articolo 12 – Denuncia dei Reclami (assicurazione «claims made»)
 - articolo 13 – Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno
 - articolo 18 – Tacita proroga – Premio provvisorio e premio effettivo – Rescindibilità annuale
 - articolo 19 – Casi di cessazione dell'assicurazione
 - articolo 22 – Clausola Broker
 - CP. 3 - Esclusione delle Opere ad Alto Rischio
 - CP.8 - ulteriori esclusioni – operante solo se espressamente richiamata nella scheda di Copertura

3. di aver letto e approvato tutti i disposti delle Condizioni Particolari contenute nelle clausole citate nella Scheda di Copertura e inserite in questo documento per farne parte integrante.

Data	L'Assicurato o il Contraente

GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.

ASSICURATO: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

ASSICURAZIONE: operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l'integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

ASSICURAZIONE A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE: contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

ASSICURAZIONE DI COSE: forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell'assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

BILANCI DEI MEMBRI: l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd's

CONSUMATORE: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

CARENZA: periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

CARICAMENTI: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CONFLITTO DI INTERESSI: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello della Contraente.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente

assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati

DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione.

FONDI DEI MEMBRI PRESSO I LLOYD'S: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

FRANCHIGIA: importo prestabilito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

IMPRESA: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

LIQUIDAZIONE: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MASSIMALE: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione

PERITO: libero professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP.

POLIZZA: il documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

PREMIO: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

RISARCIMENTO: la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RIVALSA: diritto che spetta all'Impresa nei confronti dell'Assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

SCHEDE DI POLIZZA: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione

SCOPERTO: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

SINDACATO: è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri di Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" di Lloyd's

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOMMA ASSICURATA: importo nei limiti del quale l'Impresa si impegna a fornire la propria prestazione.

SOTTOLIMITE: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso

SURROGAZIONE: facoltà dell'Impresa che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo.

VALORE A NUOVO: espressione con la quale vengono indicate le coperture assicurative che consentono di garantire un Indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. Nelle garanzie incendio prende il nome di ricostruzione a nuovo.

VALORE ASSICURATO: rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad Assicurazione.

Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra – Enrico Bertagna

Direzione Generale e Sede Legale: 20121 Milano, Corso Garibaldi, 86 - Tel. 02 6378881 - Fax 02 6378850
 Indirizzo telegrafico LLOYD'S MILANO - Autorizzazione all'esercizio delle Assicurazioni concessa con Decreto del
 Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 luglio 1986 (G.U. 7.7.1986 n. 155) CCIAA 1392364 –
 Iscrizione al Tribunale di Milano n. 325307/8089/7 - Cod. Fisc. 07585850584 - Part. IVA 10655700150

MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI
 INGEGNERI E ARCHITETTI LAUREATI REGOLARMENTE ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI O COLLEGI PROFESSIONALI
 E CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' IN QUALITA' DI LIBERI PROFESSIONISTI, DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI, DI
 STUDI ASSOCIATI

PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PROPOSAL FORM

Con riferimento al Binder gestito dalla **AEC Spa** con sede in Piazza delle Muse, 7 - 00197 Roma, con la presente si chiede
 una quotazione per una copertura assicurativa sulla base delle seguenti informazioni e dichiarazioni:

1	NAME OF PROPOSER (Nome/Ragione Sociale del Proponente) HEAD OFFICE ADDRESS (Indirizzo) CAP, Città e Provincia P.IVA o Codice Fiscale (obbligatorio) PEC Email o Fax (obbligatorio)
2	NAMES OF OTHER PARTIES TO BE INCLUDED: (Nome/Ragione Sociale di Imprese/Studi/Liberi Professionisti Associati con il Proponente (soci del proponente), da includere in garanzia per l'attività professionale da loro svolta Autonomamente Dal Proponente punto 1)	
	Name (Names)	Reason for Inclusion*(Tipo di rapporto)

4	<p>PLEASE STATE GROSS FEES BILLED FOR EACH OF THE LAST THREE COMPLETED FINANCIAL YEARS FOR THE NAMES INSURED AS INDICATED ON ITEM 1 AND 2 OF THIS PROPOSAL:-</p> <p>(L'ammontare degli introiti lordi esclusa iva, degli ultimi 2 anni dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 al netto dell'IVA dei fatturati incrociati)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: center;">Year (Anno di riferimento)</th> <th style="text-align: center;">GROSS FEES (Valore complessivo in Euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Stima 2012</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Year (Anno di riferimento)	GROSS FEES (Valore complessivo in Euro)	2010		2011		Stima 2012	
Year (Anno di riferimento)	GROSS FEES (Valore complessivo in Euro)									
2010										
2011										
Stima 2012										
5	<p>a) IS THERE ANY MAJOR CHANGE IN THE NATURE OF ACTIVITIES ANTICIPATED IN THE NEXT 12 MONTHS? (Sono in corso rilevanti mutamenti nella natura delle attività professionali previste nei prossimi 12 mesi)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If "yes" please provide details: (Se si fornire dettagli)</p>									
	<p>b) DOES THE PROPOSER SUPPLY OR MANUFACTURE ANY GOODS AND MATERIALS IN CONNECTION WITH ANY WORK? (Il Proponente fornisce o fabbrica merci o materiali in connessione con l'attività esercitata)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If "yes" please provide details:</p>									

	(Se si fornire dettagli)	
	<p>c) DOES THE PROPOSER ENGAGE IN ANY CONSTRUCTION, FABRICATION, OR ERECTION? (Il Proponente opera in qualità di Costruttore, Fabbricante o Impiantista con stessa PIVA indicata al punto 1?)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If "yes" please provide details: (Se si fornire dettagli)</p>	
	<p>d) IS THE PROPOSER PERFORMING ANY SOFTWARE DESIGN ACTIVITY? (Il Proponente dichiara di svolgere attività inerenti la progettazione di sistemi software?)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If "yes" please provide details and fees: (Se si fornire dettagli e indicare relativo fatturato)</p>	
6	<p>IS THE PROPOSER FINANCIALLY ASSOCIATED WITH ANY OTHER FIRM, OTHER THAN IN REPLY TO QUESTION 2) ABOVE?(Il Proponente è collegato finanziariamente con altre ditte, diverse da quelle dichiarate nella risposta 2 ?)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If "yes" please provide details (Se si fornire dettagli)</p>	
7	<p>DOES THE PROPOSER PERFORM PROFESSIONAL SERVICES IN RESPECT D. LGS. 81/2008 e 624/96? (Il Proponente dichiara di svolgere l'attività inerente D. LGS. 81/2008 e 624/96?)</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
8	<p>IS THE PROPOSER PERORMING ACTIVITIES PERTAINING TO PROFESSIONAL ASSIGNMENTS FOR , SOIL ENGINEERS, PILING, CLADDING, BRIDGES, TUNNELS, DAMS, SWIMMING POOLS WITH THE LAST FINANCIAL YEAR TURNOVER ABOVE EUR 1.000.000?</p> <p>Il Proponente dichiara di svolgere attività inerenti ingegneria geotecnica, fondazioni profonde, rivestimenti, ponti, gallerie, dighe, piscine , il cui fatturato è stato nell'ultimo anno fiscale superiore a € 1.000.000,00?)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	

<p>IF YES PLEASE PROVIDE A PERCENTAGE BREAKDOWN OF THE LAST FINANCIAL YEAR TURNOVER FOR THE FOLLOWING WORKS, SPECIFYING THE NATURE OF EACH WORK</p> <p>Se si fornire in percentuale la suddivisione dell'attività esercitata per i seguenti lavori, specificando la natura dell'incarico</p>		
SOIL ENGINEERS (ingegneria geotecnica)	_____ %	_____
PILLING (fondazioni profonde)	_____ %	_____
CLADDING (rivestimenti)	_____ %	_____
BRIDGES (ponti)	_____ %	_____
TUNNELS (gallerie)	_____ %	_____
DAMS (dighe)	_____ %	_____
SWIMMING POOLS (piscine)	_____ %	_____
9	<p>DOES THE PROPOSER PERFORM PROFESSIONAL SERVICES IN RESPECT OF RAILWAYS, CABLEWAYS, TUNNELS, DAMS, DOCKS, UNDERWATER WORKS , RECREATION PARKS ?</p> <p>(Il Proponente dichiara di svolgere attività inerenti incarichi per Ferrovie, Funivie, Gallerie, Porti, Dighe, Opere subacquee e parco giochi?)</p>	<p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>IF YES PLEASE PROVIDE A PERCENTAGE BREAKDOWN OF THE LAST FINANCIAL YEAR TURNOVER FOR THE FOLLOWING WORKS, SPECIFYING THE NATURE OF EACH WORK</p> <p>Se si fornire in percentuale sul fatturato totale dell'anno fiscale precedente la suddivisione dell'attività esercitata per i seguenti lavori, specificando la natura dell'incarico (es. impianti, edifici, linea ferroviaria, indagini, ecc.)</p> <p>VEDI DEFINIZIONI PAG. 6</p>		
Railways (Ferrovie)	_____ %	_____
Cableways (Funivie)	_____ %	_____
Tunnels (Gallerie)	_____ %	_____
Docks (Porti)	_____ %	_____
Dams (Dighe)	_____ %	_____

	Underwater works (Opere subacquee)	_____ %	
	Recreation Parks (Parchi giochi)	_____ %	
10	PROFESSIONALS FORMING THE PARTNERSHIP (Professionisti che formano lo studio):		
	Name (Nome)	Qualifications (Qualifica professionale)	Date Qualified (Data di Iscrizione all'Ordine)
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
11	HAS THE PROPOSER PREVIOUSLY PROPOSED FOR OR INSURED WHO ARE MEMBERS OF Inarsind o Federarchitetti (Il Proponente dichiara di essere iscritto Inarsind o Federarchitetti) ?:		
	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N° iscrizione
12	HAS THE PROPOSER PREVIOUSLY PROPOSED FOR OR BEEN INSURED BY A PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY? (Il Proponente ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale)		
	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
	IF YES / (se si):		
	WITH WHOM? (Compagnia)	_____	
	INCEPTION DATE (Data di inizio)	GG	MM AAAA
	EXPIRY DATE (Data di scadenza)	GG	MM AAAA
	Retroactive cover in the last policy (Retroattività prevista nell'ultima polizza stipulata oppure data di decorrenza della prima polizza assicurativa in caso di copertura continuativa)	GG	MM AAAA
	N° OF YEARS CONTINUOUS PREVIOUS INSURANCE (n° di anni di copertura precedente continua)	_____	
	HAS ANY SUCH PROPOSAL BEEN DECLINED (E' stata mai rifiutata la proposta)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

<p>13</p>	<p>IF THE PROPOSER HAS NOT BEEN INSURED IN THE PAST, DOES HE REQUIRE COVERAGE FOR THE PAST ACTIVITY? Se non si è stati assicurati in passato, il Proponente richiede la copertura dell'attività svolta precedentemente?:</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>IF YES, FOR HOW MANY YEARS? (Se sì per quanti anni?):</p> <p style="text-align: center;">1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> (Unlimited) illimitata <input type="checkbox"/></p>
<p>14</p>	<p>THE PROPOSER HAS IN PLACE ANY QUALITY CONTROL SYSTEM? (Il Proponente dispone di un sistema di gestione di qualità?) Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>IF YES, SINCE WHEN? (Se sì, Da quando?)</p> <p>WITH WHICH CERTIFICATION BODY? (Con quale Organismo di Certificazione?)</p>
<p>15</p>	<p>a) AMOUNT OF INDEMNITY REQUIRED:- (Ammontare del Massimale richiesto)</p> <p><input type="checkbox"/> €250.000 <input type="checkbox"/> €500.000 <input type="checkbox"/> €1.000.000 <input type="checkbox"/> €1.500.000 <input type="checkbox"/> €2.500.000 <input type="checkbox"/> €3.500.000 <input type="checkbox"/> €5.000.000 <input type="checkbox"/> €7.500.000</p>

	<p>b) DOES THE PROPOSER REQUIRE THE COVER IN RESPECT OF PURE FINANCIAL LOSS IS LIMITED TO 20% OF THE LIMIT?</p> <p>(Il Proponente richiede la limitazione del massimale sopra indicato al 20% per le perdite patrimoniali)?</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
16	<p>THE AMOUNT THE PROPOSER IS WILLING TO CARRY AS UNINSURED IN RESPECT OF EACH AND EVERY CLAIM:- (Ammontare della franchigia che si è disposti ad accettare per ogni sinistro)</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> €2.500 <input type="checkbox"/> €5.000 <input type="checkbox"/> €10.000 <input type="checkbox"/> €15.000 <input type="checkbox"/> €20.000 <input type="checkbox"/> €50.000 <input type="checkbox"/> €100.000</p>
17	<p>THE PROPOSER REQUIRES TO APPLY THE CP. 8 CLAUSE FURTHER EXCLUSIONS:</p> <p>Il Proponente richiede l'operatività della Clausola CP. 8 – Ulteriori esclusioni:</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>PLEASE NOTE: THE PERFORMANCE OF THE "CP. 8 CLAUSE FURTHER EXCLUSIONS" IS AN IMPORTANT LIMITATION OF COVERAGE. PLEASE READ THIS CLAUSE BEFORE ANSWERING.</p> <p>N.B.: L'operatività della Clausola CP. 8 – Ulteriori esclusioni costituisce una forte limitazione sostanziale della copertura. Si prega di leggere attentamente tale clausola prima di rispondere.</p>
18	<p>THE PROPOSER REQUIRES TO APPLY THE CONTINUOUS COVER CLAUSE AS PER ART. 20 OF THE POLICY WORDING?</p> <p>(Il Proponente richiede l'operatività della Clausola Continuous Cover come da art. 20 del normativo?)</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>PLEASE NOTE: THE NON-PERFORMANCE OF THE "CONTINUOUS COVER CLAUSE" IS AN IMPORTANT LIMITATION OF COVERAGE. PLEASE READ THIS CLAUSE BEFORE ANSWERING.</p> <p>N.B.: La non operatività della Clausola Continuous Cover costituisce una forte limitazione sostanziale della copertura. Si prega di leggere attentamente tale clausola prima di rispondere.</p>

19	<p>IS THE PROPOSER <u>AFTER ENQUIRY</u> AWARE OF</p> <p>(Dopo attento esame, il Proponente è a conoscenza di) :</p>	
<p>ANY COSTS INCURRED BY THEM OR ANY CLAIM MADE AGAINST THEM FOR PROFESSIONAL NEGLIGENCE, ERROR OR OMISSION (SUCCESSFUL OR OTHERWISE) IN THE LAST FIVE YEARS?</p> <p>(aver risarcito danni o aver ricevuto richieste di risarcimento, accettate o respinte, relative a errori, omissioni o negligenze professionali negli ultimi 5 anni)?</p>	<p>*Yes <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>ANY CIRCUMSTANCE OR EVENT WHICH MIGHT GIVE RISE TO A CLAIM AGAINST THEM FOR PROFESSIONAL NEGLIGENCE, ERROR OR OMISSION IN THE LAST FIVE YEARS?</p> <p>(Circostanze o eventi che possano dare origine a richieste di risarcimento per errori, omissioni o negligenze professionali negli ultimi 5 anni?)</p>	<p>*Yes <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input type="checkbox"/></p>
<p>(*) In caso di risposta affermativa:</p>		
<p>• indicare il relativo numero di riferimento pratica se le circostanze o le richieste di risarcimento sono già state denunciate su polizza emessa per il tramite di AEC Spa</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>compilare la Scheda di Sinistro allegata in caso di circostanze o richieste di risarcimento che non siano mai state denunciate o che siano state denunciate su polizze <u>non</u> emesse per il tramite di AEC Spa</p>		

La informiamo che i dati personali indicati e che formano oggetto di trattamento, saranno utilizzati ai sensi dell'art.13 della legge 30 Giugno 2003 n.196.